



Ministero

*per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Class: 34.43.01/10.74.1/2019

All: -

M

Ministero dell'Ambiente
della Tutela e del Mare
DG per la crescita sostenibile
e la qualità dello sviluppo
Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it

Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

ITW LKW Geotermia Italia S.p.A.
itwgeotermiaitalia@legalmail.it

E.p.c

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio dell'Umbria
mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Servizio III – Tutela del patrimonio artistico,
storico e architettonico
della Direzione generale ABAP
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Comune di Castel Giorgio (TR) – Istanza di proroga di validità del Decreto VIA n. 59 del 03/04/2015, relativo al progetto di realizzazione di un impianto pilota geotermico denominato "Castel Giorgio", ai sensi dell'art.5, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.

Proponente: ITW LKW Geotermia Italia S.p.A.

[ID VIP: 5232]

Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Considerato che la Soc. ITW LKW Geotermia Italia S.p.A., con la nota prot. 11.U.20 del 01/04/2020, ha presentato al *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* istanza di proroga del provvedimento di compatibilità ambientale in oggetto, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs 152/2006, essendo in scadenza i 5 anni di validità del Decreto senza che i lavori abbiano avuto inizio;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Considerato che il MATTM ha chiesto al proponente, con nota prot. 34290 del 13/05/2020, l'integrazione dell'istanza, avendo riscontrata l'assenza di alcuni documenti e adempimenti amministrativi necessari al fine della procedibilità dell'istanza in argomento;

Considerato che con nota prot. 25.U.20 del 20/05/2020, inviata anche a questo Ministero, la Società Proponente ha inviato al MATTM la documentazione minima richiesta;

Considerato che il MATTM, verificata la presenza degli elementi necessari, con nota prot. 85412 del 23.10.2020, acquisita agli atti di questo ufficio con prot. 30988 del 26.10.2020, ha comunicato a questo Ministero la procedibilità dell'istanza in argomento, nonché l'Ufficio competente per il procedimento;

Considerato che questo Ufficio, con nota prot. 31367 del 28.10.2020, ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria nonché ai Servizio II e III di questa Direzione Generale di verificare “se siano intervenute sostanziali variazioni, in relazione al contesto territoriale e paesaggistico o nella situazione vincolistica e normativa, tali da risultare ostative alla concessione della proroga in argomento”

Considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria ha trasmesso con nota prot. 18259 del 18.11.2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 33841 del 19.11.2020 , il parere endoprocedimentale che sotto si riporta;

“Con riferimento alla nota richiamata [DG ABAP prot. 31367 del 28.10.2020], questa Soprintendenza, relativamente agli aspetti paesaggistici ed archeologici valuta che non siano intervenute sostanziali variazioni, nel contesto territoriale e paesaggistico e nella situazione vincolistica e normativa, tali da comportare la revisione dei pareri già emessi in precedenza.

Si confermano pertanto i seguenti pareri:

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria, prot. 1805 del 30/01/2014, prot. 14003 del 17/07/2014;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria, prot. 177 del 09/01/2014.”

Considerato che il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 34266-I del 24/11/2020, ha espresso il contributo istruttorio sotto riportato;

“Con riferimento all'istanza in oggetto lo scrivente Servizio ha esaminato la nota prot. 18259 del 18.11.20 con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio dell'Umbria comunica che, non essendo intervenute variazioni sostanziali, non ritiene di dover rivedere ovvero modificare le precedenti valutazioni



espresse con le note 1805 e 14003 del 2014 e 177/2014.

Stante quanto considerato dalla Soprintendenza territoriale, se ne condividono le valutazioni.”

Considerato che il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, sentito per le vie brevi e per posta elettronica ordinaria (mail del 26.11.2020) ha confermato quanto indicato dalla Soprintendenza competente;

Considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il parere del 18.11.2020 sopra integralmente trascritto, ha verificato la permanenza, senza sostanziali variazioni, del contesto territoriale e paesaggistico e del quadro vincolistico e di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, ricadente nelle aree interessate dal progetto di cui trattasi;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto; sentita la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria e tenuto conto del suo il parere endoprocedimentale prot. 18259 del 18.11.2020; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP 34266-I del 24.11.2020; visto quanto comunicato dal Servizio III della Direzione generale ABAP con posta elettronica ordinaria del 26.11.2020; questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di stretta competenza, esprime parere tecnico istruttorio favorevole** alla richiesta di proroga del termine di efficacia della dichiarazione di compatibilità ambientale di cui al Decreto VIA n. 59 del 03/04/2015.

RUP - U.O.T.T. n. 3


Arch. Giovanni MANIERI ELIA

Tel. 06 67234590 giovanni.manierielia@beniculturali.it



IL DIRIGENTE

Arch. Roberto BANCHINI



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Federica Galloni



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo